Quesiti procedura negoziata per l'affidamento del servizio di elaborazione buste paga e consulenza alle attività del personale di ANCI – CIG 7258772027

Aggiornamento 28.03.2018

QUESITO N. 1

Con riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio buste paga e consulenza del lavoro avviata da ANCI con lettera di invito del 28.02.2018, si chiede se gli incarichi presso aziende rientranti nelle tipologie di seguito indicate siano idonei a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall'art. 6.6. della predetta lettera di invito:

- Aziende giornalisti
- Aziende dirigenti commercio e contratto terziario
- Aziende Dirigenti Catene Alberghiere con contribuzione Dirigenti Commerciali

RISPOSTA N. 1

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nell'ambito della procedura in commento, si rileva che l'art. 6.6 della lettera di invito stabilisce quanto segue: "6.6. Ai fini delle capacità tecniche e professionali si richiede che l'operatore abbia svolto, negli ultimi tre anni, almeno cinque servizi analoghi a quello cui si riferisce la procedura e, nello specifico, concernenti la disciplina del lavoro applicabile ai dirigenti del settore terziario nonché ai dipendenti del settore giornalistico, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari (...)".

Si precisa che i CCNL di riferimento, ai sensi degli artt. 6.6. e 4.2. della lettera di invito, applicati da ANCI sono da intendersi:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FIEG-FNSI.

QUESITO N. 2

In relazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio buste paga e consulenza del lavoro dell'ANCI, è ammesso l'istituto dell'avvalimento?

In caso di risposta affermativa, quali sono i documenti da presentare ai fini dell'avvalimento?

RISPOSTA N. 2

Ai fini della partecipazione alla procedura è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento in relazione alla capacità economico-finanziaria (art. 6.5. della lettera di invito) e alle capacità tecniche e professionali (art. 6.6. della lettera di invito) richieste all'operatore economico, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Infatti, l'art. 6.8. della lettera di invito stabilisce che "Ai fini dell'avvalimento in relazione ai requisiti di cui ai precedenti articoli 6.5. e 6.6. si applica l'art. 89 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.".

Per quanto riguarda gli atti da presentare in relazione all'avvalimento ai fini del possesso dei predetti requisiti, si rinvia a quanto disposto dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sopra citato.

QUESITO N. 3

Si chiede se in sede di presentazione di offerta da parte di un raggruppamento temporaneo di operatori economici sia possibile inserire o sostituire un mandante rispetto a quello già indicato nella manifestazione di interesse.

Inoltre, si chiede se sia possibile conoscere il numero degli operatori economici invitati a presentare offerta.

RISPOSTA N. 3

Si rileva che una modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di operatori economici che abbia dichiarato di voler partecipare in tale forma in sede di manifestazione di interesse (v. art. 6.7. lettera di invito) - sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 48 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) nonché alla luce della giurisprudenza in materia – si può ritenere ammissibile entro e non oltre il momento della presentazione delle offerte, purché tale modifica non incida negativamente sulla composizione del raggruppamento stesso, con particolare riferimento ai requisiti essenziali di partecipazione alla procedura.

A tal riguardo si richiamano i requisiti essenziali richiesti dalla lettera di invito per la partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici che, in sede di manifestazione di interesse, abbiano dichiarato di voler presentare offerta in forma di raggruppamento temporaneo:

- i raggruppamenti temporanei possono essere composti esclusivamente da soggetti abilitati da almeno cinque anni allo svolgimento di attività di consulenza del lavoro e devono essere ricompresi tra quelli elencati alle lettere da a) a d) dell'art. 6.2. della lettera di invito (v. lettera e), art. 6.2. lettera di invito), ossia:
 - a) i consulenti del lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 12/1979;
 - b) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 estende la riserva legale;
 - c) gli studi associati tra professionisti di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) le società di professionisti di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011, come precisato nell'Avviso pubblicato in data 09.11.2017 sul sito web dell'ANCI, sezione "Amministrazione Trasparente";
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici, i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6.5. della lettera di invito devono essere posseduti in misura maggioritaria (51%) dall'operatore economico qualificato come mandatario (art. 6.9.).

Inoltre, si rileva che non è possibile conoscere il numero degli operatori economici invitati a presentare offerta.